

# La Legge n.181/2025

**Modifiche in materia di diritto  
processuale penale**

Sost. Proc. Dott.ssa Chiara Molinari

# Art. 33-ter c.p.p.

Attribuzioni del Tribunale in  
composizione monocratica

## Comma 1 bis

Sono altresì attribuiti al Tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dagli articoli 572, secondo e quinto comma, e 612-ter del codice penale.

La novella attribuisce al **giudice monocratico** delle **fattispecie aggravate dei delitti di maltrattamento e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti**.

Per il delitto di cui all'**art. 612-ter c.p.**, l'aggravante di genere prevede l'aumento da uno a due terzi; tuttavia, la pena massima di anni sei di reclusione, anche qualora venga aumentata nella misura massima dei due terzi, non supera gli anni dieci di reclusione e rimane naturalmente nell'attribuzione del giudice monocratico, rendendo di fatto poco utile la modifica dell'**art. 33-ter c.p.p.** sul punto

# E il reato di cui all'art. 612 bis co. 4 c.p.?

Con la nuova aggravante di genere: aumento da un terzo a due terzi:

DIVENTA COLLEGIALE

# Le modifiche in punto di diritti conoscitivi della persona offesa

- Informazioni relative alla istanza di Patteggiamento – art. 90 bis lett. d bis c.p.p.;
- Informazioni su facoltà di essere sentita personalmente dal P.M. ART. 90 bis.2 (nuova introduzione);
- Informazioni relative a scarcerazione o comunque a modifiche potenzialmente significative per la PO della misura in corso

# Modifiche in materia di patteggiamento

## Art. 90-*bis* c.p.p. Informazioni alla persona offesa

**Lett. d-*bis*)** al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-*quater*, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, e 554-*ter*, comma 2.

## Art. 444 c.p.p. Applicazione della pena su richiesta

**Comma 1-*quater*** Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-*bis* del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinq*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-*quinq*, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

## Art. 447 c.p.p.

Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

**Comma 1** Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, ferma restando l'applicazione dell'articolo 444, comma 1-*quater*, fissa, con decreto, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. **Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-*quater*, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni.** Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.

**Comma 2** Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore nonché, nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-*quater*, la persona offesa o il suo difensore sono sentiti se compaiono.

# Art. 90-bis.2

## c.p.p.

Ulteriori informazioni alla  
persona offesa

NUOVA INTRODUZIONE

*Fermo quanto previsto dall'articolo 90-bis, la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e del delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, è informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis, e 444, comma 1-quater.*

# Art. 90-*bis*.2

## c.p.p.

Ulteriori informazioni alla  
persona offesa

- Della facoltà di avanzare richiesta di essere sentita personalmente dal PM
- Della facoltà di indicare un domicilio telematico
- Dell'onere di eleggere domicilio

Il nuovo art. 90-*bis*.2 c.p.p. prevede che nei procedimenti per i reati di violenza di genere, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, la persona offesa sia informata in una lingua a lei comprensibile della **facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero**, nonché di della **facoltà di indicare un domicilio telematico** per le comunicazioni e **dell'onere di eleggere domicilio** ove intenda ricevere le informazioni relative ai provvedimenti in ordine alle **misure cautelari applicate nei confronti dell'indagato/imputato (art. 299, comma 4-*bis* c.p.p.)** ovvero alle **richieste di patteggiamento**.

# Art. 362

## c.p.p.

### Assunzione di informazioni

COMMA 1 TER GIÀ INTRODOTTO DALLA LEGGE  
69/2019

**Comma 1-ter** Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma **tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché** per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, **593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter** del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, **577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma,** del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni **dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza,** entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. **Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale.**

# Art. 362

## c.p.p.

Assunzione di informazioni

### LA NUOVA LEGGE

- 1) **ridisegna** l'obbligo quanto al reato di cui all'art. 575 c.p. nella forma tentata
- 2) **aumenta** le fattispecie sottoposte a tale obbligo di audizione *accelerata*, includendo il nuovo reato di femminicidio nella forma tentata, nonché quello dell'art. 593-ter c.p., nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, quello dell'art. 612-ter c.p., quelli di cui agli artt. 582 e 583 quinquies c.p. se anche aggravati dalla circostanza di genere di cui all'art. 585, quarto comma c.p.
- 3) **rimodula i margini di delegabilità dell'atto istruttorio in questione.**

# Art. 362

## c.p.p.

Assunzione di informazioni

RICHIESTA MOTIVATA E TEMPESTIVA

La disposizione novellata dell'art. 362 comma 1 ter c.p.p. prevede che il PM provveda personalmente all'audizione quando la PERSONA OFFESA (non chi ha presentato querela, denuncia o istanza) abbia avanzato **motivata e tempestiva richiesta**, facendo tuttavia salva la possibilità di delegare la PG con **decreto motivato**.

La PERSONA OFFESA nella propria richiesta di essere sentita personalmente dal PM deve esplicitare le proprie ragioni; il PM deve provvedere all'ascolto ENTRO TRE GIORNI dall'iscrizione e in caso di diniego (con conseguente delega alla PG), deve motivare le ragioni del proprio rifiuto.

# Art. 362

## C.p.p.

Assunzione di informazioni

### ESCLUSIONI:

#### SALVO CHE SUSSISTANO

- imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto
- riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa

La disposizione, tuttavia, prevede che il PM non possa delegare l'ascolto della persona offesa, ove da questa richiesto, **quando si procede per il delitto di atti persecutori aggravato dal nuovo comma 4:**

*«La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali».*

# MODIFICHE AL D.LGS 106 DEL 2006 IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO PUBBLICO MINSITERO

## Art. 2 (Titolarità dell'azione penale)

### PREVIGENTE

*((2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale))*

### NUOVO

*2-bis. ((Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale))*

## Informazioni alla persona offesa sullo *status libertatis* dell'indagato/imputato/condannato

### Art. 90-ter PREVIGENTE

(Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato - (IMMUTATO)

**1-bis.** Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale. (MODIFICATO)

## LE NUOVE PREVISIONI in relazione alle Informazioni alla persona offesa e ai prossimi congiunti sullo *status libertatis* dell'indagato/imputato/condannato

### Art. 90-ter c.p.p. Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione

**Comma 1-bis** Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, **aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata**, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, **593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter** del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, **577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma**, del codice penale. **Nei casi di delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577-bis del codice penale, nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione.**

### Art. 299 c.p.p. Revoca e sostituzione delle misure

**Comma 2-bis** I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 **nonché quelli che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo** relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. **La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione.**

### Art. 309 c.p.p. Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva

**Comma 10-bis** I provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1 ter, **devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.**

### Art. 310 c.p.p. Appello

**Comma 2-bis** I provvedimenti del tribunale che non confermano le che dispongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, **devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.**

## Informazioni alla persona offesa ed ai prossimi congiunti in fase esecutiva

**introduzione dell' Art. 58 sexies l. 354/1975 – Ordinamento penitenziario – nuova introduzione**

**Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti**

**1. Ai condannati e agli internati per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, **quando al condannato o all'internato sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, il giudice che ha adottato il provvedimento ne dà immediata comunicazione alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna, QUALORA LA STESSA NE ABBIA FATTO RICHIESTA INDICANDO IL RECAPITO, ANCHE TELEMATICO, PRESSO IL QUALE INTENDE RICEVERE LA COMUNICAZIONE.****

**2. Quando al condannato o all'internato per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice o per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, la comunicazione di cui al comma **1** è data ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto, se questi ne hanno fatto richiesta in occasione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2-bis, secondo periodo, indicando il recapito anche telematico presso il quale intendono ricevere la comunicazione**

# Interventi in materia cautelare

La riforma, intervenendo anche in materia cautelare, introduce una **presunzione relativa di adeguatezza delle misure della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari per i delitti di violenza di genere (comma 3.1)**.

Derogando al principio di *extrema ratio* delle misure custodiali, la novella prevede **che siano applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse possano essere soddisfatte da altre misure cautelari**. Quindi, il giudice potrà applicare *de plano* le predette e più severe misure cautelari, senza dover motivare in ordine alla scelta, se non in presenza di elementi di segno contrario che consentano di superare la presunzione relativa.

Il **comma 2-bis**, invece, estende l'elenco dei reati per cui non operano i limiti all'applicazione della custodia cautelare in carcere o degli AA.DD di cui al periodo precedente (previsione che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni): **«tale disposizione non si applica»** quando si proceda per i delitti di cui al **comma 3 e al nuovo comma 3.1, oltre che nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 387 bis, 423 bis, 612 bis, comma 1, 612 ter, commi 1 e 2 e 624 bis c.p., nonché per i reati cc.dd. ostativi di cui all'art. 4 bis ord. pen.**

# ART. 275 C.P.P.

**Comma 2-bis** Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. **Ferma** l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti **indicati ai commi 3 e 3.1 del presente articolo e nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma**, e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice

**Comma 3.1** Fermo quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e al delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale, **sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari.**

# Ulteriori interventi in materia cautelare

In relazione agli **artt. 282-bis e 282 ter c.p.p.** il legislatore ha raddoppiato la distanza minima da tenere in ottemperanza alle norme **elevandola ad 1 km.**

Tale modifica pone almeno due problemi operativi:

- **Obbligatorietà del mezzo elettronico di controllo, nonostante la scarsa disponibilità e il frequente malfunzionamento;**
- **Nei centri abitati di più piccole dimensioni l'aumento della distanza minima da rispettare potrebbe far tramutare la misura del divieto di avvicinamento in un divieto di dimora nel comune di residenza.**

## Modifiche in materia di sequestro conservativo

### Art. 316 c.p.p. Presupposti ed effetti del provvedimento

**Comma 1-bis** Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da **relazione affettiva anche senza stabile convivenza**, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime.

**Comma 1-ter** Quando procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, il pubblico ministero può chiedere, **previe indagini patrimoniali sull'indagato**, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile.

# Le disposizioni in materia di intercettazioni

- Art. 267 c.p.p.

**3.** Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione *(Oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge, la disposizione di cui al terzo periodo non si applica quando si procede per i delitti di cui agli articoli 577-bis del codice penale o per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609-ter, primo comma, numero 5-ter.1), 612-bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma, del codice penale).*

# In materia di esecuzione delle pene

La riforma **espunge dall'elenco del comma 9 dell'art. 656 c.p.p. i delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. inserendoli nell'art. 4 bis comma 1 quater della legge 354/1975 su Ordinamento Penitenziario.**

**Ciò vuol dire che i benefici penitenziari (lavoro esterno, permessi premio ma anche MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE SALVO LA LIBERAZIONE ANTICIPATA), per i reati di codice rosso, sono concedibili soltanto ove vi sia una valutazione positiva del Magistrato di Sorveglianza o del Tribunale di Sorveglianza dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione di esperti quali assistenti sociali e educatori per adulti.**

## Art. 4 bis L. 354/1975

**1-quater.** I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

**2-bis.** Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresì le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 58-sexies, comma 2. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

# ESCLUSIONE DALL'ACCESSO ALLE PENE SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE BREVI

Art. 59 L. 689/1981

Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva

La pena detentiva non può essere sostituita:

- a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;
- b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;
- c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;
- d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni.

# Art. 5-ter, D.L.93/2013 convertito con modificazioni dalla L. 119/2013

in materia di accesso ai centri  
antiviolenza

Attraverso l'introduzione dell'art. 5-ter il legislatore ha disposto l'accesso ai centri antiviolenza anche alle vittime minorenni, purché abbiano compiuto di anni quattordici, prevedendo che:

*«Le vittime minorenni di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici possono accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento».*

Continua, tuttavia, a porsi il problema per gli utenti minorenni dei CAV in ordine alla possibilità di ricevere un supporto psicologico, per cui invece è sempre necessaria la previa autorizzazione di entrambi i genitori.

# Art. 4

## L.181/2025

### Tutela degli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva

Tale articolo si è proposto di modificare da un lato gli **artt. 12 e 13 della L. 7 luglio 2016, n.122**:

- ampliando l'ambito di applicazione delle deroghe alle condizioni richieste per la concessione dell'indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti;
- Apportando, altresì, modifiche agli atti e ai documenti che devono corredare la domanda di indennizzo;

dall'altro lato modificando il **comma 4-quater dell'art. 76 del D.P.R. n. 115/2022** (TU Spese di Giustizia):

- prevedendo che i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, nonché i minori o i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dalla persona legata da relazione affettiva, anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna per il reato di femminicidio, ex art. 577-bis c.p.p., **possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.**

# Modifiche alle disposizioni di attuazione

art. 64 bis disp. Att. c.p.p.

Comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie

1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, **il pubblico ministero accerta** la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonché alla responsabilità **genitoriale e trasmette senza ritardo al giudice che procede copia degli atti di cui al comma 2, salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice.** Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.))
2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che procede copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale. Alle stesse autorità giudiziarie è altresì trasmessa, a cura della cancelleria, copia del decreto di archiviazione, della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2, del codice))

**Grazie per l'attenzione**